DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1988

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(88/360/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con la decisione 87/391/CEE (2);

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità delle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare ed eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi d'importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati dagli accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. SCHWARZ-SCHILLING

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 62.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro	País tercero	Naturaleza y fecha del Acuerdo	Prorrogado o tácitamente reconducido hasta el
Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος μέλος	Τρίτη χώρα	Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας	Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παρατάσεως ή της σιωπηράς ανανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
Estado-membro	País terceiro	Natureza e data do acordo	Prorrogado ou tacitamente renovado até
(1)	(2)	(3)	(4)
BENELUX	Israël	Accord commercial/Handelsakkoord 29. 8. 1958	31. 8. 1989
	Philippines/ Filippijnen	Accord commercial/Handelsakkoord 14. 3. 1967	11. 10. 1989
ITALIA	Cuba	Scambio di note 9. 9. 1950	8. 9. 1989
	India	Accordo commerciale e scambio di lettere 6. 10. 1959 / 7. 7. 1964	30. 6. 1989
	Libano	Accordo commerciale 4. 11. 1955	10. 9. 1989
	Svizzera	Accordo commerciale 21. 10. 1950	31. 10. 1989
	Yemen	Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937) 5. 10. 1959	31. 12. 1989
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale 8. 10. 1962	7. 10. 1989
DEUTSCHLAND	Ekuador	Handelsabkommen 1. 8. 1953	15. 10. 1989
	Kolumbien	Handelsabkommen 9. 11. 1957	10. 11. 1989
ΕΛΛΑΔΑ	Βραζιλία	Εμπορική συμφωνία 9. 6. 1975	2. 7. 1989
	Αιθιοπία	Εμπορική συμφωνία 22. 6. 1959	22. 6. 1989
	Λίβανος	Εμπορική συμφωνία 3. 7. 1958	2. 5. 1989
	Λιβερία	Εμπορική συμφωνία 29. 6. 1973	29. 6. 1989
	Λιβύη	Εμπορική συμφωνία 16. 3. 1957	23. 5. 1989
	Μεξικό	Εμπορική συμφωνία 12. 4. 1960	20. 6. 1989
	Ιράκ	Εμπορική συμφωνία 26. 4. 1956	1. 5. 1989
ESPAÑA	El Salvador	Acuerdo Comercial 2. 12. 1982	23. 9. 1989
	Nicaragua	Convenio de Cooperación Económica 4. 3. 1974	2. 9. 1989
	Senegal	Acuerdo Comercial 15. 11. 1978	3. 10. 1989

(1)	(2)	(3)		(4)
PORTUGAL	Argélia	Acordo Comercial	16. 6. 1976	15. 6. 1989
	Brasil	Acordo de Comércio	7. 9. 1966	6. 9. 1989
	México	Acordo Económico e Comercial	28. 8. 1980	27. 8. 1989
	Guiné-Bissau	Acordo Comercial	13. 1. 1978	12. 1. 1989
	Marrocos	Acordo Comercial	28. 1. 1977	27. 1. 1989
	Zimbabwe	Acordo Comercial	10. 9. 1982	9. 9. 1989
UEBL/BLEU	Mexique/Mexico	Accord commercial/Handelsakkoord	16. 9. 1950	11. 9. 1989
UNITED KINGDOM	Haiti	Exchange of letters for the establishment of a commercial *'Modus vivendi'*	25. 2. 1928	31. 12. 1989